

## **LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1980, N. 16:**

### **Attuazione art. 66 D.P.R. 24 luglio 1977, N. 616 in materia di Tratturi.**

#### **ART. 1**

Le funzioni già di competenza degli organi dello Stato, nonché quelle amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio e trasferite alle Regioni con D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 66 ultimo comma vengono esercitate, in attesa che la materia venga disciplinata con legge organica, sulla base delle leggi statali vigenti, dagli organi regionali nei modi specificati nel seguente articolo 2.

#### **ART. 2**

Previa autorizzazione del Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta Regionale provvede alle alienazioni ed alle classificazioni dei suoli tratturali, a norma dell'art. 3 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244.

La Giunta Regionale provvede alle concessioni e sistemazioni precarie, alla revoca delle concessioni stesse e di quelle comunque in atto, nonché alle eventuali autorizzazioni provvisorie per la esecuzione di opere pubbliche sui suoli tratturali.

#### **ART. 3**

Per l'attuazione di quanto precisato nella presente legge regionale, gli interessati devono produrre domanda alla Giunta Regionale - II Dipartimento - Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, che ne cura l'istruttoria.

#### **ART. 4**

Ferme rimanendo le sanzioni amministrative vigenti nella materia, sono applicate le procedure di cui alla Legge 24.12.1975, n. 706.

Il contenzioso relativo è affidato allo specifico settore del II Dipartimento Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, o ad un dipendente Ufficio Regionale, che ne cura tutti gli adempimenti.

#### **ART. 5**

Le somme comunque dovute in applicazione della presente legge, saranno versate alla Tesoreria Regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

#### **ART. 6**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 marzo 1980.

**RICCIUTI**